

# DELIBERAZIONE 12 NOVEMBRE 2024 469/2024/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2023, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA

# L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1316<sup>a</sup> riunione del 12 novembre 2024

#### VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (di seguito: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06):
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 726/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 726/2022/R/eel);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito anche: ALPERIA TRADING), del 29 novembre 2022, prot. Autorità 62455, di pari data;
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75789, di pari data (di seguito: prima comunicazione Alperia);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 13 febbraio 2024, prot. Autorità 10925, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Alperia);
- la comunicazione congiunta di ALPERIA TRADING e OTTANA ENERGIA S.p.A. (di seguito: OTTANA ENERGIA), del 16 maggio 2024, prot. Autorità 35656, di pari data (di seguito: comunicazione congiunta).



#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
  - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
  - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
  - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
- con la deliberazione 726/2022/R/eel, l'impianto Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2023;
- per una parte degli anni 2022 e 2023 l'impianto essenziale Biopower Sardegna è stato incluso nel programma di massimizzazione di cui al decreto-legge 14/2022;
- con la seconda comunicazione Alperia, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2023, in relazione all'impianto Biopower Sardegna; dalla citata comunicazione emerge, tra l'altro, che i ricavi *ex* commi 65.3 e 65.3.2 considerati per il calcolo dell'acconto sono stati determinati secondo le regole generali della deliberazione 111/06, non essendo ancora note le determinazioni dell'Autorità sulle istanze avanzate in merito da ALPERIA TRADING con la prima comunicazione Alperia;
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto essenziale Biopower Sardegna e al primo semestre dell'anno 2023, ALPERIA TRADING è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi



sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

## CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dal giorno 1 maggio 2024, OTTANA ENERGIA ha assunto il ruolo di utente del dispacciamento dell'impianto Biopower Sardegna, al posto di ALPERIA TRADING;
- con la comunicazione congiunta, ALPERIA TRADING e OTTANA ENERGIA hanno informato l'Autorità che, sulla base degli accordi intercorsi tra le menzionate società, qualsiasi rapporto attivo e/o passivo relativo al regime di reintegrazione fino al 29 aprile 2024 rimane di esclusiva competenza di ALPERIA TRADING.

### RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ALPERIA TRADING per il primo semestre dell'anno 2023, Terna riconosca al menzionato utente un acconto del Corrispettivo relativo all'impianto Biopower Sardegna e riferito a detto semestre;
- stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da ALPERIA TRADING, per il primo semestre dell'anno 2023, ai sensi del comma 65.30, con riferimento all'impianto Biopower Sardegna;
- in relazione a detto impianto, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2023

## **DELIBERA**

- 1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, ad ALPERIA TRADING S.r.l., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Biopower Sardegna, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2023 indicato nell'*Allegato A*;
- 2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 29 novembre 2024;
- 3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ALPERIA TRADING S.r.l.;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'<u>Allegato A</u>, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini